Città di Chioggia
Città d'arte

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 95 IN SEDUTA DEL 25/8/2015

OGGETTO	*APPROVAZIONE MODIFICA ALLA BOZZA DI CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 3 DEL 21/01/2011 ALLEGATA AL P.P. "QUARTIERE ISOLA DEI CANALI" P.S.n.2 - SOTTOPROGETTO n.3*

Nell'anno duemilaquindici addì 25 del mese di agosto alle ore 20:30 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risulta:

			Presente	Assente
1	Casson Giuseppe	Sindaco		X
2	Penzo Matteo	Presidente	X	
3	Fornaro Dario	Vice Presidente		X
4	Bullo Claudio	Vice Presidente	X	
5	Gibin Fabiano	Consigliere Comunale	X	
6	Mantovan Brunetto	Consigliere Comunale	X	
7	Tiozzo Fasiolo Daniel	Consigliere Comunale	X	
8	Boscolo Bisto Mauro	Consigliere Comunale	X	
9	Montanariello Jonatan	Consigliere Comunale	X	
10	Boscolo Alessandro	Consigliere Comunale	X	
11	Pizzo Roberto	Consigliere Comunale	X	
12	Boscolo Papo Christian	Consigliere Comunale	X	
13	Tiozzo Compini Romina	Consigliere Comunale	X	
14	Zanni Domenico	Consigliere Comunale	X	
15	Dolfin Marco	Consigliere Comunale	X	
16	Ravagnan Andrea	Consigliere Comunale	X	
17	Voltolina Andrea	Consigliere Comunale	X	
18	Lanza Marco	Consigliere Comunale	X	
19	Scarpa Gianfranco	Consigliere Comunale	X	
20	Boscolo Cappon Marcellino	Consigliere Comunale		X
21	Tiozzo Brasiola Daniele	Consigliere Comunale	X	
22	Boscolo Capon Beniamino	Consigliere Comunale	X	
23	Guarnieri Fortunato	Consigliere Comunale		X
24	Malaspina Massimiliano	Consigliere Comunale		X
25	Boscolo Gilberto	Consigliere Comunale		X

Partecipa alla seduta il dott. Cavallari Maria Cristina Segretario del Comune
Il Sig. Penzo Matteo nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- con Deliberazione n. 3 del 21/01/2011 il Commissario Prefettizio ha approvato definitivamente il Piano Particolareggiato "Quartiere Isola dei Canali" PS 2 - Sottoprogetto n. 3;
- contestualmente all'approvazione del summenzionato Piano Particolareggiato è stato approvato lo schema di convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nonché per disciplinare i rapporti tra parte attuatrice (privato) e parte pubblica;

PRESO ATTO CHE detto schema di convenzione all'art. 9 prevede:

"Gli spazi a parcheggio privati di nuova previsione ai sensi del presente piano dovranno obbligatoriamente essere ***ceduti o locati****:*

- *ai residenti all'interno delle zone A (centro storico) di Chioggia e Sottomarina per una quota non inferiore al 30% del totale;*
- *a libero mercato per una quota non superiore al 50% del totale;*
- *ai residenti ricadenti all'interno del comparto edificatorio del P.S.. n. 2 - sottoprogetto n. 3 (isola dei canali), per la restante quota non inferiore al 20% de totale;*

fermo restando quanto indicato nei precedenti commi, ***i valori di cessione o di riferimento per la locazione dovranno essere determinati ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 9 settembre 1999 n. 42 e s.m.i. (art. 2 nonché allegato A) che si richiama anche ai fini degli atti successivi.***

A tali fini prima della cessione, per il periodo di dieci anni dalla data di rilascio del permesso di agibilità, dovrà essere obbligatoriamente a cura del soggetto attuatore o degli aventi causa depositata presso il Comune bozza dell'atto di cessione o del contratto di locazione; l'atto di trasferimento o locazione potrà essere perfezionato decorsi trenta giorni da detto deposito, senza che l'Amministrazione Comunale abbia comunicato i motivi ostativi.

Uno dei posti auto dovrà essere gratuitamente ceduto in comodato d'uso all' Amministrazione Comunale per il periodo di 10 anni dalla data del rilascio del permesso di agibilità.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, salvo il diritto al comune del risarcimento al maggior danno, il soggetto attuatore o i suoi aventi causa dovranno costituire polizza del risarcimento al maggior danno, il soggetto attuatore o i suoi aventi causa dovranno costituire polizza fideiussoria a prima richiesta, al momento del rilascio del permesso di costruire, per un importo pari al valore economico del costo di costruzione così come determinato dalla delibera di C.C. n. 789/87 e s.m.i..

VISTA la nota prot. n. 32143 del 26/07/2013 della società FPS Group S.r.l. (allegato 1) con la quale si propone all'Amministrazione Comunale di apportare alcune modifiche alla bozza di convenzione approvata con Delibera del Commissario Prefettizio n. 3 del 21/01/2011 allegata al Piano Particolareggiato "Quartiere isola dei canali" P.S. n. 2 - sottoprogetto n. 3 e in particolar modo di rivedere le condizioni riportate nell' art. 9 di detta convenzione;

CONSIDERATO che le modifiche richieste riguardanti l'art. 9 comportano:

1) la soppressione degli obblighi previsti nello stesso art. 9 relativamente alle modalità di cessione o di locazione degli spazi destinati a parcheggi privati previsti dal P.P. stesso;
2) il versamento dell'importo di € 10.850,00 anziché la cessione di un posto auto all'Amministrazione comunale, in comodato d'uso per 10 anni;

VISTA la nota dell'Ufficio Patrimonio prot. n. 3253 del 22/01/2014 (allegato 2) con la quale si comunica che l'attuale valore di una eventuale monetizzazione in sostituzione del comodato d'uso decennale ammonta a € 12.226,50 da rivalutare secondo gli indici previsti dalla normativa vigente alla data del rilascio del certificato di agibilità;

VISTO il piano economico finanziario inoltrato con prot. n. 861 del 12/01/2015 (allegato 3) come richiesto dalla Giunta Comunale per esprimere un parere compiuto e adeguato, atto a dimostrare l'impossibilità di ottemperare

alle prescrizioni poste a carico del privato previste nella convezione allegata al Piano Particolareggiato "Quartiere isola dei canali - Progetto Speciale n. 2 - Sottoprogetto n. 3"

VISTA la nota della Giunta Comunale prot. n. 17956 del 28/04/2015 (allegato 4) con la quale si accoglie la proposta di modifica della bozza di convenzione approvata con Delibera del Commissario Prefettizio n. 3 del 21/01/2011 allegata al Piano Particolareggiato "Quartiere Isola dei Canali - Progetto Speciale n. 2 - Sottoprogetto n. 3 presentata dalla società FPS Group S.r.l.

RITENUTO pertanto di far propria e di approvare la modifica della bozza di convenzione, presentata dalla società F.P.S. Group S.r.l., allegata alla presente la cui copia costituisce parte integrante della deliberazione;

VISTO l'art. 78, comma 2 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali", il quale prescrive che gli amministratori degli enti locali, così come definiti dall'art. 77, comma 2 del medesimo Decreto, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o loro parenti e affini al 4° grado di parentela, con la precisazione che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta a specifici interessi dell'amministratore o dei suoi parenti e affini fino al 4° grado;

DATO ATTO che la proposta di deliberazione ed i relativi elaborati tecnici, in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del D.lgs. 33/2013, sono stati pubblicati nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "Pianificazione e governo del territorio", del sito web dell'ente cosi come previsto dalla norma;

DI DARE ATTO che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all'art. 49 del T.U.E.L.

VISTI

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- la Legge Regionale 23 aprile 2004 n.11 "Norme per il governo del territorio" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 27 giugno 1985, n. 61 " Norme per l'assetto e l'uso del territorio";
- la vigente variante Generale al P.R.G., approvata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2149 del 14.07.2009 (pubblicata sul B.U.R. n. 63 del 04.08.2009);

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell'archivio informatico dell'ente;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell'archivio informatico dell'ente;

Udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;

durante il dibattito è entrato in aula il Consigliere Boscolo Cappon Marcellino; sono usciti i Consiglieri Boscolo Alessandro, Boscolo Papo Christian, Boscolo Bisto Mauro, Pizzo Roberto, Montanariello Jonatan, Tiozzo Fasiolo Daniel; Consiglieri presenti 14;

con voti favorevoli 13, contrari //, astenuti 1 (Tiozzo Compini Romina), espressi mediante sistema computerizzato, su 14 Consiglieri presenti;

DELIBERA

DI DARE ATTO di quanto in premessa;

DI APPROVARE la proposta di modifica della bozza di convenzione approvata con delibera del Commissario Prefettizio n. 3 del 21/01/2011 allegata al Piano Particolareggiato denominato "Quartiere Isola dei Canali" PS 2 - Sottoprogetto 3, presentata con prot. n. 32143 in data 26/07/2013 dalla Società FPS Group S.r.l., che comporta la modifica dell'art. 9 e nello specifico**:**

- la soppressione degli obblighi previsti nello stesso art. 9 relativamente alle modalità di cessione o di locazione degli spazi destinati a parcheggi privati previsti dal P.P. stesso;
- il versamento dell'importo di € 12.226,50 (con le indicazioni e prescrizioni riportate nella relazione del servizio patrimonio allegato al presente atto) in luogo della cessione di un posto auto all'Amministrazione comunale, in comodato d'uso per 10 anni;

DI DARE ATTO che l'entrata prevista di € 12.226,50 risulterà contabilizzata con successivo provvedimento dirigenziale in ossequio alle nuove regole contabili introdotte dal D.Lgs n. 118/2011 allegato 4/2**;**

DI ASSOLVERE l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente

DI DARE ATTO che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Con successiva e separata votazione

ad unanimità di voti, espressi mediante sistema computerizzato su 14 Consiglieri presenti

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario
Cavallari Maria Cristina
FIRMATO DIGITALMENTE

IL Presidente
Penzo Matteo
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 31/08/2015 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì 31/08/2015

IL FUNZIONARIO DELEGATO
FIRMATO DIGITALMENTE

- Annotazioni del Dirigente Tecnico:
- Impegno di spesa:
- Annotazione del Dirigente Ragioneria:

Ufficio proponente: Pianificazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- con Deliberazione n. 3 del 21/01/2011 il Commissario Prefettizio ha approvato definitivamente il Piano Particolareggiato "Quartiere Isola dei Canali" PS 2 - Sottoprogetto n. 3;
- contestualmente all'approvazione del summenzionato Piano Particolareggiato è stato approvato lo schema di convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nonché per disciplinare i rapporti tra parte attuatrice (privato) e parte pubblica;

PRESO ATTO CHE detto schema di convenzione all'art. 9 prevede:

"Gli spazi a parcheggio privati di nuova previsione ai sensi del presente piano dovranno obbligatoriamente essere ***ceduti o locati****:*

3) *ai residenti all'interno delle zone A (centro storico) di Chioggia e Sottomarina per una quota non inferiore al 30% del totale;*
4) *a libero mercato per una quota non superiore al 50% del totale;*
5) *ai residenti ricadenti all'interno del comparto edificatorio del P.S.. n. 2 - sottoprogetto n. 3 (isola dei canali), per la restante quota non inferiore al 20% de totale;*

fermo restando quanto indicato nei precedenti commi, ***i valori di cessione o di riferimento per la locazione dovranno essere determinati ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 9 settembre 1999 n. 42 e s.m.i. (art. 2 nonché allegato A) che si richiama anche ai fini degli atti successivi.***

A tali fini prima della cessione, per il periodo di dieci anni dalla data di rilascio del permesso di agibilità, dovrà essere obbligatoriamente a cura del soggetto attuatore o degli aventi causa depositata presso il Comune bozza dell'atto di cessione o del contratto di locazione; l'atto di trasferimento o locazione potrà essere perfezionato decorsi trenta giorni da detto deposito, senza che l'Amministrazione Comunale abbia comunicato i motivi ostativi.

Uno dei posti auto dovrà essere gratuitamente ceduto in comodato d'uso all' Amministrazione Comunale per il periodo di 10 anni dalla data del rilascio del permesso di agibilità.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, salvo il diritto al comune del risarcimento al maggior danno, il soggetto attuatore o i suoi aventi causa dovranno costituire polizza del risarcimento al maggior danno, il soggetto attuatore o i suoi aventi causa dovranno costituire polizza fideiussoria a prima richiesta, al momento del rilascio del permesso di costruire, per un importo pari al valore economico del costo di costruzione così come determinato dalla delibera di C.C. n. 789/87 e s.m.i..

VISTA la nota prot. n. 32143 del 26/07/2013 della società FPS Group S.r.l. (allegato 1) con la quale si propone all'Amministrazione Comunale di apportare alcune modifiche alla bozza di convenzione approvata con Delibera del Commissario Prefettizio n. 3 del 21/01/2011 allegata al Piano Particolareggiato "Quartiere isola dei canali" P.S. n. 2 - sottoprogetto n. 3 e in particolar modo di rivedere le condizioni riportate nell' art. 9 di detta convenzione;

CONSIDERATO che le modifiche richieste riguardanti l'art. 9 comportano:

1) la soppressione degli obblighi previsti nello stesso art. 9 relativamente alle modalità di cessione o di locazione degli spazi destinati a parcheggi privati previsti dal P.P. stesso;
2) il versamento dell'importo di € 10.850,00 anziché la cessione di un posto auto all'Amministrazione comunale, in comodato d'uso per 10 anni;

VISTA la nota dell'Ufficio Patrimonio prot. n. 3253 del 22/01/2014 (allegato 2) con la quale si comunica che l'attuale valore di una eventuale monetizzazione in sostituzione del comodato d'uso decennale ammonta a € 12.226,50 da rivalutare secondo gli indici previsti dalla normativa vigente alla data del rilascio del certificato di

agibilità;

VISTO il piano economico finanziario inoltrato con prot. n. 861 del 12/01/2015 (allegato 3) come richiesto dalla Giunta Comunale per esprimere un parere compiuto e adeguato, atto a dimostrare l'impossibilità di ottemperare alle prescrizioni poste a carico del privato previste nella convezione allegata al Piano Particolareggiato "Quartiere isola dei canali - Progetto Speciale n. 2 - Sottoprogetto n. 3"

VISTA la nota della Giunta Comunale prot. n. 17956 del 28/04/2015 (allegato 4) con la quale si accoglie la proposta di modifica della bozza di convenzione approvata con Delibera del Commissario Prefettizio n. 3 del 21/01/2011 allegata al Piano Particolareggiato "Quartiere Isola dei Canali - Progetto Speciale n. 2 - Sottoprogetto n. 3 presentata dalla società FPS Group S.r.l.

RITENUTO pertanto di far propria e di approvare la modifica della bozza di convenzione, presentata dalla società F.P.S. Group S.r.l., allegata alla presente la cui copia costituisce parte integrante della deliberazione;

VISTO l'art. 78, comma 2 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali", il quale prescrive che gli amministratori degli enti locali, così come definiti dall'art. 77, comma 2 del medesimo Decreto, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o loro parenti e affini al 4° grado di parentela, con la precisazione che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta a specifici interessi dell'amministratore o dei suoi parenti e affini fino al 4° grado;

DATO ATTO che la proposta di deliberazione ed i relativi elaborati tecnici, in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del D.lgs. 33/2013, sono stati pubblicati nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "Pianificazione e governo del territorio", del sito web dell'ente cosi come previsto dalla norma;

DI DARE ATTO che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all'art. 49 del T.U.E.L.

VISTI
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- la Legge Regionale 23 aprile 2004 n.11 "Norme per il governo del territorio" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 27 giugno 1985, n. 61 " Norme per l'assetto e l'uso del territorio";
- la vigente variante Generale al P.R.G., approvata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2149 del 14.07.2009 (pubblicata sul B.U.R. n. 63 del 04.08.2009);

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell'archivio informatico dell'ente;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell'archivio informatico dell'ente;

DELIBERA

DI DARE ATTO di quanto in premessa;

DI APPROVARE la proposta di modifica della bozza di convenzione approvata con delibera del Commissario

Prefettizio n. 3 del 21/01/2011 allegata al Piano Particolareggiato denominato “Quartiere Isola dei Canali” PS 2 - Sottoprogetto 3, presentata con prot. n. 32143 in data 26/07/2013 dalla Società FPS Group S.r.l., che comporta la modifica dell'art. 9 e nello specifico**:**

- la soppressione degli obblighi previsti nello stesso art. 9 relativamente alle modalità di cessione o di locazione degli spazi destinati a parcheggi privati previsti dal P.P. stesso;
- il versamento dell'importo di € 12.226,50 (con le indicazioni e prescrizioni riportate nella relazione del servizio patrimonio allegato al presente atto) in luogo della cessione di un posto auto all'Amministrazione comunale, in comodato d'uso per 10 anni;

DI DARE ATTO che l'entrata prevista di € 12.226,50 risulterà contabilizzata con successivo provvedimento dirigenziale in ossequio alle nuove regole contabili introdotte dal D.Lgs n. 118/2011 allegato 4/2**;**

DI ASSOLVERE l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui all’art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Ente

DI DARE ATTO che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Con successiva e separata votazione;

a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4^ D.lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

05/08/2015

Il Dirigente Settore Urbanistica
(Mohammad Talieh Noori)
FIRMATO DIGITALMENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

5/8/2015

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Veronese)
FIRMATO DIGITALMENTE